Creditreform



PARERE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL TRATTAMENTO A UN RESPONSABILE

Parere sulla questione volta a sapere se i servizi standard della Creditreform «Rilascio di informazioni sulla solvibilità» e «Erogazione di servizi d'incasso» costituiscono un affidamento del trattamento a un responsabile ai sensi della legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD)¹.



1. Rilascio di informazioni sulla solvibilità

Nell'ottica del diritto in materia di protezione dei dati, il consueto rilascio di informazioni ai fini della verifica della solvibilità costituisce sempre una trasmissione di dati a un terzo. Il cliente fornisce a un'agenzia d'informazioni il nome e l'indirizzo di una persona o di una ditta riguardo alla quale necessita un'informazione. All'andata è quindi già presente un processo di trasmissione. Al ritorno, i dati informativi sono poi ritrasmessi dall'agenzia d'informazioni al cliente. Sussiste quindi una relazione fra il cliente quale organismo titolare del trattamento e l'agenzia d'informazioni quale terzo, ossia un organismo al di fuori dell'organismo titolare del trattamento (cliente). Concettualmente, ciò esclude già un affidamento del trattamento a un responsabile. Difatti, la trasmissione di dati da un mandante a un mandatario ai sensi di un affidamento del trattamento a un responsabile non costituisce una trasmissione di dati a un organismo al di fuori dell'organismo titolare del trattamento, ma unicamente una trasmissione di dati a un fornitore di servizi vincolato a istruzioni che nell'ottica del diritto in materia di protezione dei dati deve essere trattato come se i dati non avessero mai lasciato la sfera d'influenza del titolare del trattamento.

Un vero e proprio affidamento del trattamento a un re-



2. Gestione dei crediti

La situazione è la medesima per quanto concerne il settore dell'erogazione di servizi d'incasso. Anche in tale ambito, nel caso standard, il fornitore di servizi d'incasso, decide sotto la propria responsabilità quali misure d'incasso adottare, quante lettere di sollecito inviare, se effettuare i solleciti per iscritto o telefonicamente o se adottare misure giudiziarie. In questo caso la società d'incasso ha la responsabilità

San Gallo, luglio 2023

¹ Questo parere si applica parimenti ai sensi del GDPR-UE.

sponsabile è presente, ad esempio, nei cosiddetti «modelli di outsourcing», quando un organismo esterno agisce unicamente quale fornitore di servizi vincolato a istruzioni del titolare del trattamento nell'ottica del diritto in materia di protezione dei dati. Tratto caratteristico è l'esecuzione del mandato esclusivamente in conformità alle istruzioni prefissate contrattualmente dal mandante. Esempi concreti sono rappresentati dall'esecuzione della distruzione di documenti da parte di una ditta a ciò preposta, dall'assegnazione di un mandato a un call center o dalla cooperazione con un fornitore esterno di servizi postali. In questi casi il mandatario non ha nessun margine di manovra o decisionale proprio, ma agisce esclusivamente attenendosi rigorosamente alle istruzioni predefinite dal mandante.

Tale fattispecie non ricorre in caso di evasione di richieste vertenti sulla solvibilità e del relativo rilascio di informazioni. L'agenzia d'informazioni effettua le ricerche ed evade le richieste sotto la propria responsabilità. L'agenzia d'informazioni è quindi personalmente attiva quale organismo titolare del trattamento ai sensi dell'art. 5 lett. j LPD. Essa agisce quale organismo terzo attivo al di fuori dell'azienda che richiede le informazioni. Concettualmente, non è presente un affidamento del trattamento a un responsabile ai sensi dell'art. 5 lett. k LPD.

specialistica e nell'ottica del diritto in materia di protezione dei dati è l'organismo titolare del trattamento. Avviene dunque una trasmissione dei dati necessari per l'elaborazione del credito dal creditore alla società d'incasso. Anche in questo caso non è pertanto presente un affidamento del trattamento a un responsabile nell'ottica del diritto in materia di protezione dei dati.